



Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”

Nota sintetica sulle norme introdotte dalle commissioni bilancio e finanze della Camera dei Deputati

ITER

Il ddl di conversione del d.l. 6 marzo 2014, n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” è stato assegnato alle commissioni riunite bilancio e finanze della Camera. Le commissioni lo hanno approvato il 3 aprile e il provvedimento sarà all’esame dell’Aula a partire da lunedì 7 aprile.

**Articolo 1
(Disposizioni in materia di TARI e TASI)**

Durante l’esame nelle commissioni è stato modificato quanto previsto dal comma 688 della legge di stabilità per il 2014. Il comma 688 riformulato prevede che il versamento della TASI sia effettuato tramite apposito bollettino di conto corrente postale. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.

Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione

nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'ANCI.

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale.

Inoltre è stato inserito il comma 728 bis sempre alla legge di stabilità 2014. Con tale comma viene stabilito che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

Per quanto riguarda **le proposte presentate dall'ANCI si segnala l'approvazione** dell'emendamento riguardante:

✓ **Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle pubblicate entro il 31 dicembre 2013 (art. 1, comma 1 bis)**

Con tale norma si assicura l'efficacia, per il solo 2013, delle delibere di istituzione o variazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef relative al medesimo anno 2013, pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle finanze sul proprio sito Internet entro il 31 dicembre 2013, a fronte del termine ordinario fissato dalla legge al 20 dicembre, a seguito di ritardi di comunicazione da parte dei Comuni.

Art. 2

(Ulteriori modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Durante i lavori delle commissioni bilancio e finanze della Camera è stata introdotta la lettera a bis) all'articolo 2 del provvedimento in questione, che interviene in materia di società partecipate.

Tale norma inserisce il nuovo comma 568-bis alla legge 147/2013 e **prevede che le pubbliche amministrazioni locali inserite nell'elenco ISTAT e le loro società controllate direttamente o indirettamente, possono procedere allo scioglimento delle società controllate anche indirette ovvero all'alienazione delle partecipazioni detenute.**

In caso di scioglimento della società, da deliberare entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore della disposizione ovvero già in essere, tutte le operazioni in favore delle PP.AA. godono di specifici e favorevoli trattamenti fiscali, incluso alcune esenzioni, tranne per il regime iva. I dipendenti delle società in questione hanno diritto di accesso alle procedure di mobilità di cui ai commi da 563 a 568. Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente sono previsti benefici fiscali in capo alla controllante.

Nel caso di alienazione delle partecipazioni invece, la stessa deve avvenire con procedura ad evidenza pubblica - da deliberare entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore della disposizione - ovvero essere già in corso, con contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il socio delle società miste, detentore di almeno il 30% di capitale, ha diritto alla prelazione. Anche in questo caso sono previsti specifici e favorevoli trattamenti fiscali per plusvalenze e minusvalenze.

*Le commissioni hanno altresì modificato il comma 649 che riguarda i **rifiuti speciali assimilati**. Viene stabilito che per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.*

Inoltre è stato sostituito il comma 660 della legge di stabilità 2014. La norma ora prevede che il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo n. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Infine è stato soppresso il comma 12 bis dell'art. 1 del d.l. 133/2013 il quale prevedeva che la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia stata versata entro il termine del 24 gennaio 2014.

Per quanto riguarda **le proposte presentate dall'ANCI si segnala l'approvazione** degli emendamenti riguardanti:

✓ **Utilizzo superfici catastali per il calcolo della TARI (art. 2 comma 1, lettera d bis)**

La norma aggiunge un periodo al comma 645 della legge 147 del 2013 con il quale si prevede che l'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorra dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato città e autonomie locali.

✓ **Abrogazione comma 661 legge 147- stabilità 2014 (art. 2, comma 1 ,lettera e bis)**

E' stato soppresso il comma 661 delle legge di stabilità per il 2014 riaffidando al Comune l'adozione di agevolazioni per l'autosmaltimento dei rifiuti assimilati delle attività economiche, evitando così rischi di forti riduzioni di gettito da questo comparto che si tradurrebbero in aumenti del prelievo sulle famiglie e sulle attività non coinvolte dalla riduzione.

✓ **Flessibilità dei criteri delle tariffe tari (art. 2, comma 1 lettera e bis)**

Al comma 652 della legge di stabilità 2014 vengono modificati i parametri di produzione dei rifiuti previsti dal D.P.R. 158/1999 che non tenevano conto delle modifiche intervenute nei consumi e nella produzione dei rifiuti.

È stato introdotto un articolo aggiuntivo 2 bis richiesto dall'ANCI. Lo stesso prevede il rinvio al 31 luglio del bilancio di previsione.

Il rinvio è stato chiesto a causa del permanere di una pluralità di elementi di incertezza caratterizzanti l'attuale quadro di finanza locale che rendono estremamente problematica la redazione dei bilanci di previsione per il 2014.

Art. 3

(Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie)

Le commissioni hanno introdotto diverse modifiche al TUEL. Si segnalano in particolare

La modifica all'articolo 243 bis del TUEL prevedendo al comma 9 bis che in deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-ter del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del suddetto decreto legislativo, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti ed interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

La modifica all'art. 243 quater commi 1 e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con la quale si prevede che ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, le società controllate dagli enti locali interessati da tali piani applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale.

Per quanto riguarda invece **le proposte presentate dall'ANCI si segnala l'approvazione** degli emendamenti riguardanti:

✓ **Termini e condizioni di presentazione nuovo piano di riequilibrio (art. 3 comma 2)**

La norma prevede che per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ovvero dalle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico. (si segnala però che la formulazione è diversa dalla proposta ANCI)

✓ **Fondo liquidità – piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 3, comma 2 bis)**

La norma estende l'assegnazione delle risorse oltre ai pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, anche ai debiti fuori bilancio contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

✓ **Estensione del termine per ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 3, comma 3 lettera a)**

La norma prevede che la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. pertanto si dà la possibilità all'ente in difficoltà di usufruire di un margine temporale maggiore per ricorrere alla stessa procedura.

✓ **Modifiche alla disciplina di riequilibrio finanziario, articolo 243-quater (art. 3, comma 3 bis)**

La norma prevede che, qualora durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, venga riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata dal parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In caso di esito positivo della procedura l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso.

✓ **Estensione da 60 a 90 giorni per deliberare il piano di riequilibrio finanziario (art. 3, comma 3 bis)**

La norma modifica il comma 5 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prorogando da 60 a 90 giorni il termine perentorio per proporre un nuovo piano di riequilibrio dopo aver ottenuto un diniego all'approvazione del piano da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti

E' stato introdotto l'articolo 3 bis come richiesto dall'ANCI riguardante il Fondo svalutazione crediti.

Con la presente norma solo per il 2014 viene abbassata la percentuale di alimentazione del fondo svalutazione crediti al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Attualmente per tutti gli enti tale percentuale è pari al 25 per cento e al 30 per cento per gli enti che beneficiano del Fondo per assicurare liquidità di cui all'articolo 1 comma 10 del decreto legge n. 35 del 2013 (dal 30 al 20).

Art. 4

(Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi).

Le modifiche al comma 3 chiariscono l'esatto ambito di applicazione della norma; si chiarisce infatti che le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del dlgs n. 165/2001, non trovano applicazione agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 150/2009 e che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, con contestuale salvaguardia dell'efficacia degli atti e degli accordi già applicati o in applicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Resta fermo il vincolo di applicazione di tale norma solo alle Regioni e agli Enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 12

(Contributo straordinario)

La norma prevede un finanziamento di due milioni di euro da impiegare per il finanziamento di interventi di completamento del passaggio dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche, provincia di Pesaro-Urbino alla regione Emilia-Romagna, provincia di Rimini.

Art. 15

(Disposizioni in materia di province)

E' stato modificato l'articolo. Tale norma prevede che, in vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica alle Province che non rispettano il patto per l'anno 2013 nel senso che l'ente medesimo è assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

Art. 18

(Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798)

E' stato introdotto un comma 1 bis il quale prevede che per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui è l'ente locale a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare le rate medesime, il comma 76 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. A decorrere dall'anno 2014, nel caso di iscrizione del ricavato dei mutui di cui al primo periodo tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti, l'eventuale rimborso da parte dello Stato delle relative rate di ammortamento non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Art. 20 bis

L'articolo di nuova introduzione prevede che il personale in esubero delle società partecipate che dichiarano eccedenze di personale ai sensi di quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 (commi 563 e ss.), che risulti privo di occupazione a seguito dell'applicazione delle procedure di mobilità e delle forme flessibili di lavoro, ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.